



Repubblica Italiana

Tribunale Ordinario di Modena

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dr. Paolo Siracusano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7547/2010 tra le parti:

ATTORE

██████████ (C.F.: ██████████)

- Difesa: Avv. GUALTIERO MAURO
- Domicilio: VIA EMILIA EST 18/2 41124 MODENA presso lo studio dell'Avv. Mauro Gualtiero

CONVENUTO

BANCA CR FIRENZE SPA (C.F.: 04385190485)

in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv. CALCIOLARI PAOLO
- Domicilio: CORSO CANALGRANDE, 79 41100 MODENA presso lo studio dell'Avv. Paolo Calciolari

OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

Decisa a Modena in data 06/07/2015 sulle seguenti conclusioni:

Attore: "accertare l'inadempimento della Cassa di Risparmio di Firenze Spa già Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a., per i motivi tutti esposti in premessa, e dichiarare risolto il contratto d'acquisto dei titoli obbligazionari Argentina 9,25% 00/04, Cod. Isin titolo xs0113833510 del 06.10.2000 ed eseguito in data 11.10.2000, intercorso tra il sig. ██████████ ed il predetto istituto di credito; - per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di Firenze, già Cassa di Risparmio di Mirandola, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Firenze (FI), Via Carlo Magno n. 7, a restituire



all'esponente, [REDACTED], l'intera somma investita pari ad € 51.307,62, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal di del dovuto (11.10.2000) al saldo effettivo al netto dei flussi cedolari percepiti e del controvalore dei titoli dei titoli detenuti dall'attore in conseguenza dell'adesione all'OPS; - condannare la Cassa di Risparmio di Firenze Spa già Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a. in persona del legale rappresentante pro - tempore al risarcimento del lucro cessante occorso all'attore, quantificabile in € 10.219,23 in conseguenza dell'inadempimento contrattuale alla stessa imputabile o nella maggior o minor somma che il giudice riterrà di giustizia"

Convenuto: v. udienza 8 aprile 2015

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] espone di avere acquistato presso Banca CR Firenze Spa (già Cassa di Risparmio di Mirandola Spa) il 6 ottobre 2000 il titolo Argentina 9,25% 00/04 codice Isin XZ011383510 per un valore nominale di euro 50.000,00.

L'attore si duole della violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario in relazione alla non adeguatezza dell'operazione di investimento e al carattere particolarmente rischioso del titolo acquistato. La banca inoltre si sarebbe trovata in una situazione di conflitto di interessi avendo negoziato il titolo in contropartita diretta.

Pertanto, [REDACTED] chiede che sia pronunciata la risoluzione dell'ordine di acquisto per cui è causa e che Banca CR Firenze Spa sia condannata a restituirgli la somma di euro 51.307,62 oltre rivalutazione e interessi nonché al risarcimento del danno per lucro cessante quantificato in euro 10.219,23.

Banca CR Firenze Spa si difende eccependo la mancanza dei presupposti dell'obbligo di informazione in ordine a operazioni non adeguate.

In via preliminare, devono rigettarsi le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

Nel merito, le domande dell'attore sono infondate.

Secondo la prospettazione di [REDACTED], l'acquisto sarebbe avvenuto su sollecitazione della banca, in quanto il funzionario lo avrebbe qualificato come sicuro e vantaggioso.



Al riguardo si osserva che, alla luce dell'allegazione dell'attore, non sussistono i presupposti della "sollecitazione all'investimento", che è quella rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati (Cassazione sent. n. 18039/2012).

Nel caso di specie, l'eventuale induzione si è collocata nell'ambito di un ordinario servizio di investimento, attraverso l'attività di ricezione e trasmissione di ordini. Né l'attore ha formulato istanze istruttorie volte a comprovare la sua allegazione in ordine alle insistenze che sarebbero state a lui specificamente indirizzate dal funzionario della banca. Di conseguenza, la tutela del cliente si colloca nell'ambito degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del TUF e agli artt. 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, di cui si tratta di valutare la sussistenza dei presupposti.

Nel merito, deve partirsi dal presupposto che, a detta dello stesso attore, come emerge dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari del 1999, i suoi obiettivi coniugavano "redditività e rivalutabilità in un quadro di media rischiosità".

Il rating attribuito da Standard & Poor's al titolo per cui è causa, al 6 ottobre 2000, era "BB", che pur indicando un titolo speculativo in cui però "il debitore mantiene al momento la capacità di onorare i propri impegni ma condizioni avverse di mercato potrebbero incidere negativamente sulla stessa" (Tribunale di Mantova 18 marzo 2004), è ancora ben lontano dal declassamento progressivo che ha preso corpo a partire dalla primavera del 2001.

L'attore non ha specificamente contestato, inoltre, la circostanza allegata dalla banca secondo cui, alla data di acquisto del titolo argentino, egli deteneva obbligazioni Mediobanca con tasso di interesse 11,50% per euro 80.000,00.

Ai fini dell'osservanza del principio di adeguatezza (e dell'obbligo di informazione, il cui contenuto varia proprio in base al rapporto tra tipo di titolo e tipo di investitore) devono anche essere valutati gli acquisti risultanti dal dossier titoli prodotto dalla banca nel periodo antecedente all'acquisto dei bond argentini (doc. 4 parte convenuta, fino al 31 dicembre 1999). Tale elemento non è di per sé solo sufficiente a fondare l'adeguatezza di un'operazione, ma può concorrere con il rating del nuovo titolo acquistato, se indicativo di un profilo di rischio omogeneo rispetto agli acquisti precedenti.

Nel caso di specie, l'attore aveva già investito somme non irrilevanti in prodotti finanziari più redditizi del titolo argentino, che dunque, anche a volerlo considerare di "media rischiosità", era in linea sia con l'indicazione fornita nel documento sui rischi generali, sia con i suoi acquisti precedenti, la cui elevata redditività era indice, almeno, della presenza di un certo margine di rischio.

Il Tribunale ritiene dunque che l'operazione non fosse inadeguata rispetto alla tipologia di cliente, per come desumibile dai dati in possesso dell'intermediario



(documento sui rischi, portafoglio titoli), e dunque nessun inadempimento sia imputabile alla banca sotto questo profilo.

Per altro verso, la doglianza in ordine al mancato avvertimento circa la possibilità di default si scontra con l'oggettiva imprevedibilità di tale evento al momento dell'acquisto, dal momento che la media rischiosità non poteva di per sé costituire, per l'intermediario, presupposto di una rappresentazione del tracollo che sarebbe avvenuto più di un anno dopo.

In questo, il Tribunale condivide la pronuncia del Tribunale di Milano menzionata dalla banca, secondo cui, per tutto il 2000, le banche non disponevano di dati particolari da cui desumere una rischiosità "ulteriore" del titolo, rispetto a quella implicita nell'emissione da parte di un "Paese emergente" e non eccedente il profilo di rischio evidenziato dall'attore nel documento sui rischi. Di conseguenza, non trattandosi di un'informazione nella disponibilità concreta dell'intermediario, il danno da default non può dirsi eziologicamente connesso al comportamento omissivo allegato.

Con riferimento al prospettato conflitto di interessi si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene la negoziazione in contropartita diretta "uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del t.u.f., essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente, con la conseguenza che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c" (Cassazione sent. n. 18039/2012).

La domanda riconvenzionale della banca può non essere esaminata perché svolta in subordine nel caso di accoglimento della domanda principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande di [REDACTED];
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere a Banca CR Firenze Spa le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Modena, 06/07/2015

Il giudice
Paolo Siracusano



Oggetto: COMUNICAZIONE 7547/2010/CC
Da: tribunale.modena@civile.ptel.giustiziacert.it
Data: 2015/07/17 11:16:05
A: paolo.calciolari@ordineavvmodena.it

Tribunale Ordinario di Modena.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: S1

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 7547/2010
Giudice: SIRACUSANO PAOLO
Attore principale: ██████████
Conv. principale: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA

Oggetto: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione: Sentenza 1330/2015 REPERT. N.4025/2015, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 17/07/2015 11:17
Registrato da AGRIMI MARIA ANTONIETTA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegato(i)

- IndiceBusta.xml
- Comunicazione.xml
- 29445523s.pdf.zip